

Prefazione

Il presente lavoro, si pone il fine di trattare nei suoi vari aspetti, giuridici, etici e sociali, la delicata questione della violenza sessuale, nel suo più torbido e delicato aspetto dell'agire in gruppo, la quale, purtroppo, si presenta come uno dei reati che maggiormente caratterizzano la società moderna, e che sovente vede quali autori, persone in giovane età.

La disciplina inerente i reati di violenza sessuale, contemplati nel vigente codice penale negli art. 609 bis e susseguenti, ha subito una particolare evoluzione con l'entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996, nr. 66, essendo, tali fattispecie delittuose, inserite nel titolo inerenti i reati contro la persona, e non più, quindi, considerate come offensive del buon costume e della morale pubblica, come accadeva nell'originario codice Rocco.

Si porrà, quindi, l'accento su come, l'evoluzione normativa inerente i delitti della sfera sessuale, abbia tenuto il passo dell'evolvere del comune sentire, soprattutto in relazione al ruolo della donna nella società, quale persona destinataria dei medesimi diritti dell'uomo, non più mero oggetto della proprietà maschile, ma individuo, soggetto di diritto, capace di decidere e disporre autonomamente della propria sfera sessuale.

Dopo un breve accenno alla considerazione che, nell'ancien regime, era data al reato di violenza sessuale ed al ruolo della donna, specie nell'ordinamento giuridico francese, si farà riferimento alle importanti innovazioni in campo normativo e giurisprudenziale di cui la delicata materia ha beneficiato, soprattutto dagli inizi del novecento, sino ai giorni nostri. Tuttavia, la rinnovata sensibilità in tema di uguaglianza fra uomo e donna dei nostri giorni, non ha portato ad una diminuzione dei reati della sfera sessuale che, come si vedrà, hanno fatto registrare un notevole incremento negli ultimi anni, con particolare riferimento alla violenza sessuale di gruppo, commessa, spesso, da giovani adolescenti, quasi sempre

ignari della gravità del gesto che si apprestavano a compiere ed al dolore ed al nocimento che potevano apportare alla propria vittima.

Proprio l'introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 609 octies c.p., è tra le innovazioni più importanti introdotte dalla Legge 66/1996, attraverso la quale il Legislatore ha voluto punire con una pena maggiormente grave, da otto a dodici anni, coloro che si rendessero responsabili di tale grave delitto, proprio in virtù della maggiore offensività dell'agire in gruppo, e delle maggiori conseguenze sia fisiche che psicologiche subite dalla vittima, a seguito di un'aggressione operata da più soggetti.

Nel secondo capitolo, si procederà ad una dettagliata analisi dei principali aspetti della norma, con particolare riferimento al neo introdotto articolo 609 octies c.p., soffermandosi sulla sottile distinzione tra la violenza sessuale di gruppo ed il concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis. C.p. (violenza sessuale mono soggettiva), sulla scorta delle recenti ed unanimi pronunce giurisprudenziali. Non potendo prescindere da un'analisi del reato di violenza sessuale monosoggettiva, e dalla nozione di atto sessuale, sarà affrontato il discusso problema della violenza con costrizione attuata mediante abuso di autorità, con riferimento alla rilevanza della sola concezione di autorità pubblicistica, oppure, come la recente giurisprudenza ritiene, comprendente anche l'abuso di autorità privatistica.

Un cenno, poi, sarà fatto alla sentenza nt. 45589 del 2017 inerente la nozione di abuso di inferiorità fisica della parte offesa, e si discuterà della rilevanza del contributo di minima importanza fornito dal correo nell'esecuzione del reato, e della sua incidenza sulla eventuale pena da infliggere.

Particolare attenzione, poi, sarà posta in tema di consenso della persona offesa e su come la concezione di tale importante aspetto psicologico e soggettivo, la cui sussistenza è elemento costitutivo del reato, abbia subito, nel tempo, notevoli evoluzioni percettive, sia in campo etico/morale, che processuale.

Un ultimo paragrafo del capitolo II, sarà dedicato al coinvolgimento dei minori degli anni 18 nei reati attinenti alla sfera sessuale, siano essi autori, o vittime degli stessi, ponendo particolare attenzione sugli strumenti di prevenzione e di recupero posti in essere dal nostro ordinamento, non omettendo, ai fini di una maggiore comprensione del fenomeno, di far riferimento a dati e statistiche ufficiali fornite dalle Autorità Giudiziarie competenti e dalle strutture sanitarie preposte.

Il terzo capitolo dell'elaborato, sarà, invece, dedicato agli aspetti psicologici del reato di violenza sessuale di gruppo, soffermandosi sugli studi criminologici del settore, e, soprattutto, analizzando il problema dal punto di vista della persona offesa, con un breve cenno alla giovane scienza della vittimologia ed al sentito problema, troppo spesso trascurato in passato, del rischio di vittimizzazione secondaria.

Infine, non si potrà prescindere dall'analizzare e commentare alcune importanti sentenze della Suprema Corte, inerenti recenti casi di cronaca nera, che non poco scalpore hanno destato nell'opinione pubblica, proprio perché aventi come protagoniste vittime di giovane età, e riguardanti la commissione del reato di violenza sessuale di gruppo.

CAPITOLO 1

Cenni storici ed evoluzione normativa.

1.1 Il reato di violenza sessuale, dall'*ancien régime* ai giorni nostri.

Nel vecchio codice Rocco¹, i reati in materia sessuale erano collocati nel libro II (*dei delitti in particolare*), titolo IX, recante : “*reati contro la moralità pubblica ed il buon costume*”. Nel primo capo, erano contemplati i “*delitti contro la libertà sessuale*” ed, in particolare, i reati di *violenza carnale* ed *atti di libidine violenta*, compresi tra gli articoli 519 e 521; i reati di ratto (*art. 522-525*) ed il delitto di *seduzione con promessa di matrimonio*, disciplinato dall’art. 526.

Il secondo capo, invece, trattava delle “*offese al pudore ed all’onore sessuale*” (*art. 527-538*), mentre, nel terzo capo, erano riportate varie disposizioni comuni alle predette tipologie di previsioni delittuose.

Tale collocazione sistematica è stata radicalmente rivista dalla Legge 15 febbraio 1996, nr. 66, la quale, non solo ha disciplinato le fattispecie inerenti i reati di violenza sessuale, inserendole nel Codice Penale dall’articolo *609 bis* al *609 decies* e collocandole nel titolo XII del libro II, inerente i “*delitti contro la persona*”, ma ha unificato i reati di “*violenza carnale*” ed “*atti di libidine violenta*”, sotto la fattispecie unica di reato di “*violenza sessuale*”.

Volendo concentrarci su un’indagine storica inerente i reati di violenza sessuale, ed analizzando le statistiche riguardanti la commissione di tali delitti, è possibile dedurre che, i cambiamenti in campo penale e la diversa risposta dei cittadini a questo tipo di reato, da considerarsi sotto il punto di vista del numero di denunce presentate alle autorità, abbiano subito

¹L’attuale e vigente codice penale italiano, trae le sue origini dal cd. Codice Rocco, entrato in vigore nel 1930 in sostituzione del codice penale Zanardelli, e prende il nome dell’allora ministro di grazia e giustizia del governo Mussolini, Alfredo Rocco, suo principale estensore.

un mutamento ed una evoluzione, contestualmente ai cambiamenti culturali ed al comune sentire, nelle diverse fasi storiche e nei diversi paesi.

Nel corso degli anni, si è assistito ad un costante aumento del numero di denunce, specie da parte delle vittime di sesso femminile, il cui dato, più che essere indicativo di un aumento del numero dei reati perpetrati, è da inquadrarsi in una maggiore sensibilità sviluppata dal sentire sociale nei confronti del fenomeno, ed in un maggior senso di fiducia da parte delle vittime nelle istituzioni e nelle forze di polizia. Inoltre, di fondamentale importanza, è da ritenersi il mutato ruolo della donna nella società moderna, rispetto alle società del passato, ed un maggiore riconoscimento di essa quale destinataria di pari diritti rispetto all'uomo.

Nel corso dell'evoluzione storica, quindi, il fenomeno della violenza sessuale, avente principalmente quale oggetto le donne ed inquadrandosi sempre più come “*violenza di genere*”, è passato dall'aver una connotazione quasi esclusivamente di tipo patriarcale, con il diritto del *pater familias* o per il marito di praticarla², senza alcun tipo di conseguenza sanzionatoria, ad una tutela di tipo pubblicistico, trovando i comportamenti delittuosi ad essa collegata, sempre maggior tutela, specie negli ordinamenti occidentali, siano essi di *common law* o di *civil law*.

Senza guardare alla storia più antica, è possibile far riferimento all'orientamento dei giudici, rispetto al fenomeno analizzato, negli ordinamenti dell'*ancien régime*. Con tale termine (*antico regime*), si suole riferirsi al sistema di governo vigente in Francia, nel periodo antecedente la rivoluzione del 1789, basato su una monarchia di tipo assolutistico. Essi, in questa fase, sembrano mostrare un atteggiamento di tolleranza e giustificazione dei comportamenti delittuosi di natura sessuale, perpetrati contro le donne, ed è nota la ferocia e l'arbitrarietà che caratterizzavano la giustizia settecentesca.

²FADDA, *Differenzadigenereecriminalità. Alcunicenniinordineadunapproccio storico, sociologico, criminologico*, 20 settembre 2012, 1ss.

L'arte del supplizio, ben descritta da Foucault, costituisce una costante nell'amministrazione quotidiana della giustizia³.

In un clima in cui la violenza era la prima risposta delle istituzioni alla commissione di gravi delitti, e l'arte del castigo era preferita a qualsivoglia strumento di rieducazione e recupero del condannato, i reati sessuali erano relegati a questioni di minor rilevanza, ai quali erano anteposti, in una scala di priorità, i reati ritenuti di maggior allarme sociale, specie di tipo predatorio, quali i furti e le rapine.

Le denunce e le testimonianze delle donne vittime di stupro erano tenute in scarsa considerazione, specie se non supportate da elementi tangibili, quali la presenza di ferite o lacerazione degli organi genitali e, particolare valore, era dato al comportamento della vittima femminile durante la consumazione della violenza, la quale, solo se avesse gridato ed implorato aiuto, avrebbe potuto in qualche modo provare la sua intenzione di opporsi alla consumazione del rapporto sessuale: *“La querela è poco ascoltata, i fatti poco approfonditi, l'accusato poco interrogato”*⁴.

Le donne vittime di violenza, dunque, ben comprensibilmente, temevano di parlare e denunciare, in quanto potenzialmente sospettate di essere consenzienti o di avere parte di responsabilità nella violenza subita.

In nessun modo era tenuta in considerazione la condizione di soggezione psicologica della vittima, nel momento in cui era fatta oggetto di violenza, con la presunzione che, questa, dovesse necessariamente ribellarsi, urlare, resistere, per dimostrare la propria innocenza. In mancanza di tali manifestazioni esterne, si imponeva, dunque, l'idea che la donna, è questa la visione degli stessi Illuministi, restii a riconoscere la donna quale soggetto di diritto, avesse ceduto volontariamente⁵.

³ FOUCAULT, *La volontà del sapere*, Milano 1978.

⁴ VIGARELLO, *Storia della violenza sessuale*, Venezia, 2001. cit., 24.

⁵ (ID., cit., 31ss., 35, 37, 40, 53)

Solo nel XVIII secolo, si assiste ad un mutamento in chiave garantista, sia del quadro giuridico generale che in tema di attenzione per la tutela della vittima. Si pensi che, nella legislazione classica dell'*ancien régime*, lo stupro non era annoverato tra i crimini violenti, bensì, era considerato un reato contro la moralità.

Inoltre, esso veniva associato al *ratto*⁶e, quindi, considerato un reato contro la proprietà; ciò in piena coerenza con quella che era la visione della donna, quale oggetto, nella disponibilità e di proprietà dell'uomo, capo famiglia. Con il primo codice penale francese del 1791, rimasto in vigore solo quattro anni, fino all'emanazione del *Code des délits et des peines* del 1795, si ha la sostituzione della parola "*ratto*", con al parola "*stupro*", e si comincia a porre l'attenzione sull'integrità morale della vittima, considerando tale reato non più come violazione del diritto di proprietà dell'uomo, ma come lesivo della sfera intima e personale della donna, ponendo l'accento sul suo ruolo di vittima, sulla sua incapacità di difesa e sull'annientamento del suo libero arbitrio.

Con il Codice Napoleonico del 1810, terzo codice penale della Francia in ordine cronologico, dopo i codici rivoluzionari del 1791 e del 1795, rimasto in vigore dal 1811 al 1994 e sostituito dal vigente Codice penale Francese, nonché con l'evolversi, più in generale, del quadro giurisprudenziale nel XIX secolo, si comincia a porre ancor più al centro dell'attenzione le vittime del reato di stupro, con maggior riferimento all'età ed alla vulnerabilità delle donne destinatarie dei comportamenti incriminati, cominciando ad annoverare nella nozione di stupro, anche alcuni di quegli atteggiamenti, comunque lesivi della libertà morale e psicologica della donna, fino a quel momento non considerati integranti le fattispecie di reati sessuali.

⁶Il termine *ratto* è da riferirsi alla nozione di "furto" e di sottrazione della cosa altrui. Nella originaria formulazione del Codice Rocco, tale delitto, delitto previsto dagli artt. 522-523 del codice penale, consisteva nella condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, sottraeva o tratteneva presso di sé una donna, sia per costringerla a contrarre matrimonio che per fine di libidine.

Pur considerando tale mutamento in chiave garantista del comune sentire e della giurisprudenza ottocentesca, i dati fattuali non hanno permesso, tuttavia, di registrare un incremento delle denunce e dei procedimenti penale per stupro in quel determinato periodo storico.

Nonostante la nuova considerazione dei reati in materia sessuale, non si riesce ancora a superare la vergogna della vittima, sempre più spesso esposta ad una vera e propria gogna mediatica, né ad eliminare quella ritrosia, sempre più spesso mostrata dagli organi di polizia, nel considerare attendibili le dichiarazioni delle donne, vittime di violenza.

Tale apparente incoerenza della giustizia penale dell'ottocento, da un lato sembra in grado di dare il giusto peso in tema di gravità ed allarme sociale alle condotte di stupro verso le donne, dall'altro, non appare in grado di perseguire tali crimini con la dovuta efficienza e con lo zelo che ci si sarebbe aspettati.

Ciò è da addebitarsi alla figura della donna nella società del XIX secolo, la quale, bel lungi dall'essere considerata su un piano egualitario rispetto all'uomo, ed al radicamento di alcune consuetudini di stampo conservativo, nonostante il tangibile progresso della giurisprudenza e della Legge penale.

Non vi è ancora la dovuta attenzione alla coscienza ed allo stato psicologico della vittima, al suo libero arbitrio ed alla coercizione della sua volontà. Unica eccezione è rappresentata dall'incremento dei processi contro gli autori di violenza sessuale a danno dei minori, a dimostrazione di una minor tolleranza dei reati verso l'infanzia e di una maggiore attenzione verso la tutela dei bambini.

Tuttavia, nel XIX secolo, comincia a farsi strada, sia nell'ambito giurisprudenziale che in quello giornalistico e narrativo, la figura dello stupratore, anche in veste di criminale seriale.

La letteratura medica e psichiatrica, contribuisce a diffondere l'idea che, le persone responsabili di pratiche sessuali non ortodosse ed illegali, costituiscano una distinta categoria di persone⁷.

Solo con l'avvento del XX secolo, si assiste ad una rinnovata sensibilità in tema di uguaglianza uomo/donna, e ad una maggiore attenzione per le vittime dei reati sessuali, garantendo, così, maggiore legittimità alle denunce da queste presentate, ed una più attenta accuratezza nell'istruzione dei processi.

I crimini in materia sessuale cominciano ad essere visti non più come una minaccia alla moralità pubblica, ma ad essere valutati in virtù delle nefaste conseguenze fisiche e psicologiche che possono comportare alle vittime, sia nel breve che nel lungo termine. Il mutato sentimento comune nei confronti del fenomeno, espressione del XX secolo, è stato ben stigmatizzato negli scritti di Steven PINKER, considerato il padre della psicologia evoluzionista, secondo cui : *“la prevalenza della violenza sessuale nella storia umana e la ‘invisibilità’ della vittima nel trattamento giuridico riservato alla violenza sessuale sono incomprensibili dal punto di vista privilegiato della sensibilità morale contemporanea”*⁸.

Sono le recenti statistiche a rendere un'idea di come, a partire dagli anni 60, l'incidenza dello stupro tra i reati denunciati, abbia subito un'impennata. Secondo i dati forniti nel 2001 dal *British Crime Survey*, importante istituto di ricerca e statistica del Regno Unito, attestanti una stima di 47.000 donne adulte vittime di stupro ogni anno, dopo i 16 anni, il 7% delle donne aveva subito un'aggressione almeno una volta nella vita (*una donna su 27*).

⁷BOURKE, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Bari, 2009.

⁸PINKER S., *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, ed. 2011, 395.

Negli Stati Uniti, le statistiche sullo stupro vengono raccolte a partire dal 1940 in poi, ad opera dell'*Uniform Crime Report*, secondo cui le denunce di violenza carnale o di tentato stupro tra gli anni quaranta e cinquanta erano aumentate notevolmente. Negli anni ottanta il tasso di denunce era ulteriormente e decisamente cresciuto, essendo pari a 70 denunce su 100.000 americani ogni anno.

Gli studi di vittimizzazione, poi, rilevano livelli di abuso sessuale tre o quattro volte superiori rispetto alle stime suindicate⁹.

Tuttavia, nonostante il netto aumento delle denunce e dei casi di stupro perseguiti, anche in epoca contemporanea la maggior parte dei reati in materia sessuale, non viene denunciata e, di conseguenza, non registrata.

In un campione rappresentativo delle donne americane all'inizio degli anni novanta, solo il 12% delle vittime di stupro dichiarò di aver denunciato il crimine all'Autorità Giudiziaria. In Gran Bretagna, secondo un sondaggio *Gallup* del 2000, circa il 25% di quanti dichiararono di essere stati vittime di abusi sessuali o di sapere di aggressioni sessuali nella propria famiglia non si rivolse alla polizia. In Italia, l'indagine condotta nel 2006 ad opera dell'Istat, mediante il metodo dell'intervista telefonica, presso oltre 25.000 donne fra i sedici e i settant'anni, rivelò che, nel nostro Paese, sono rimaste prive di denuncia il 91,6% delle violenze sessuali e il 94,2% delle tentate violenze subite dalle donne nel corso della propria vita.

L'insieme dei reati non denunciati, di cui l'Autorità Giudiziaria non può avere contezza, vanno a costituire quel fenomeno definito in ambito criminologico come "*numero oscuro*", attestante l'esistenza di una criminalità sommersa, non risultante dalle fonti ufficiali, di cui, i reati sessuali, rappresentano una buona fetta¹⁰.

⁹ BOURKE, *Stupro. Storiadellaviolenzasessuale*, Bari, 2009cit., 18.

¹⁰ PONTI-MERZAGORA BETSOS, *CompendiodiCriminologia*, Milano, 2008.

I motivi sono da ricercare, essenzialmente, ancora oggi, nel timore delle vittime di portare alla luce le proprie fragilità, e di esporsi, talvolta, al pubblico giudizio, correndo il rischio di apparire corresponsabili od, addirittura, motivo scatenante del patito stupro. Il freno inibitorio risiede nella paura di essere costrette a rivivere ed a ripercorrere i momenti traumatizzanti vissuti ed essere, sovente, esposte alla cosiddetta “*Vittimizzazione secondaria*”, di cui si avrà ampiamente modo di disquisire nei capitoli a seguire.

Se, da un lato, rimane alto il numero di reati sessuali non perseguiti, dall’altro, rispetto ai tempi passati, si è, comunque, assistito ad un notevole incremento degli stupri denunciati, anche in virtù di una diversa e moderna sensibilità in relazione al concetto di vergogna e di pubblico scandalo, nonché, ad un notevole adeguamento dei processi giudiziari, i quali, anche grazie ad una maggiore sensibilità rispetto al fenomeno da parte dei giudici e degli operatori del diritto in generale, espongono sempre meno la vittima al pericolo di vittimizzazione secondaria.

In era moderna, inoltre, si tende a porre sempre più attenzione allo stupro quale fenomeno maturato all’interno delle mura domestiche e tra gli affetti più cari; fenomeno ancora più difficile da scardinare, proprio in virtù della reticenza mostrata dalle vittime di tale, subdola, fattispecie criminosa, nel denunciare un proprio familiare od una persona a cui si è legati da vincoli affettivi. Basti volgere lo sguardo alla letteratura anglosassone, nella quale il mutamento della concezione di rapporto tra i sessi, ha permesso di coniare il termine di “*domestic violence*” od “*intimate partner violence*”, in luogo del termine di “*battered woman*”, utilizzato negli anni settanta per riferirsi alle donne vittima di violenza in ambito familiare, mentre in Italia, si è preferito sostituire l’espressione di “*violenza domestica*” con quella di “*Violenza di genere*”¹¹.

¹¹VIRGILIO, *Sistemi penali comparati. Violenza in ambito domestico e familiare*, in *Revista Penal*, 2002, 10, 212 ss.

1.2 L'evoluzione legislativa italiana.

I reati in materia sessuale, hanno trovato, nel corso degli anni, differente collocazione sistematica nell'ambito dei codici penali che si sono via via susseguiti, in coerente evoluzione con la comune sensibilità al fenomeno, indubbiamente mutata nella società moderna, rispetto ai sistemi settecenteschi.

Nel Codice Zanardelli del 1889, primo codice penale unitario, tali reati erano inseriti nel Titolo VIII, che contemplava “*i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*”.

Erano previste diverse figure delittuose, tutte distinte tra esse, quali, la violenza carnale, gli atti di libidine, la corruzione di minore, relazione incestuosa, fino ad arrivare al ratto a fine di libidine o matrimonio.

La struttura sistematica restava sostanzialmente invariata anche con l'entrata in vigore del Codice Rocco, nel 1930, nel cui libro II, al Titolo IX, dei “*delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*”, come precedentemente accennato, sono compresi, nel capo I, i delitti di violenza carnale (519-526), atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine o di matrimonio, seduzione con promessa di matrimonio, qualificati come “*delitti contro la libertà sessuale*”.

Nel Codice Rocco, emerge preponderante la concezione della figura della donna del tempo, protagonista di una visione patriarcale, nella quale il corpo della stessa era considerato, sostanzialmente, proprietà dell'uomo, o concepito come oggetto di scambio fra uomini. Scopo precipuo della vita della donna era, dunque, il matrimonio. Ne è testimonianza il fatto che, la pena per il ratto a fine di libidine era aggravata in caso di donna coniugata. Inoltre, il ratto a fine di libidine era più gravemente punito di quello a fine di matrimonio.

Nel Codice Rocco, poi, viene mantenuta la netta distinzione tra *atti di libidine e violenza carnale*, come a voler parcellizzare il corpo della donna e statuendo che la gravità degli atti di violenza, andasse valutata in considerazione delle parti di esso sulle quali erano perpetrati.

Non vi era, inoltre, alcuna considerazione delle violenze commesse in ambito domestico, non ponendo alcuna rilevanza lo stupro consumato tra coniugi, ad ulteriore dimostrazione della concezione del corpo della donna quale proprietà esclusiva del marito, il quale poteva disporne in ogni modo, come e quando volesse.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, nel tempo ha fortunatamente abbandonato tale arcaica concezione, portando alla più importante innovazione e conquista in ambito normativo, in materia di reati sessuali, concretizzatasi nella approvazione della Legge 15 febbraio 1996, nr. 66, traguardo del mondo dei movimenti femminili e frutto di un dibattito durato lunghi anni. Il disegno di Legge, infatti, attraversò ben cinque legislature, facendo da sfondo a lacerazioni e contrasti nel mondo politico e tra gli ambienti dei movimenti a tutela della donna, vedendo la luce con l'unanimità dei consensi in Parlamento, alla vigilia dello scioglimento delle camere.

Particolarmente significativo, è un passaggio della relazione di accompagnamento della citata Legge, dalla quale emerge uno spaccato del clima che si respirava in quegli anni nei movimenti a tutela della donna, e delle reali esigenze e motivazioni che portarono all'approvazione del testo normativo :*“la Legge trova ragione nell’assunzione di responsabilità che, da elette, abbiamo ritenuto di dover assumere nei confronti della maggioranza delle donne di questo Paese. Esse hanno in questi anni continuato a chiedere l’approvazione di una legge che mutasse la collocazione sistematica del reato di violenza; unificasse il delitto di violenza carnale con il delitto di atti di libidine violenti; prevedesse un regime di procedibilità coerente e con la libertà di ciascuna e con la tutela*